

Risposta all'interpellanza n. 1825 - Ex responsabile Ufficio giovani: il Consiglio di Stato intende chiarire le gravi responsabilità di chi sapeva? presentata il 30 gennaio 2019 da F. Dadò e M. Agustoni

Signori deputati,

nell'interpellanza qui in epigrafe avete posto una serie di domande alle quali il Consiglio di Stato aveva parzialmente risposto durante la sessione parlamentare avvenuta il 19 febbraio 2019.

Con la presente rispondiamo quindi alle domande 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rimaste allora in sospenso in attesa dell'emanazione della sentenza oltre all'esito degli accertamenti amministrativi ordinati dal Consiglio di Stato.

- 2. È vero che nel 2005 una giovane si è rivolta a un alto funzionario dell'amministrazione cantonale per segnalare dei comportamenti dell'ex responsabile dell'Ufficio giovani?**
- 3. Se sì, a chi è stata fatta questa segnalazione? Il funzionario o i funzionari è/sono ancora alle dipendenze dello Stato?**
- 4. Se sì, qual era il contenuto di tale segnalazione?**
- 5. Se sì, quale seguito è stato dato a questa segnalazione? In particolare: corrisponde al vero che è stato stilato un rapporto? Qual era il suo contenuto?**
- 6. Chi è stato eventualmente informato di tale segnalazione o del rapporto?**

Premesso che l'ex funzionario non è mai stato il responsabile dell'ufficio giovani, egli all'interno dell'ufficio si è occupato della progettazione, dell'esecuzione e della gestione Forum cantonale dei giovani.

Il 24 febbraio 2005, come indicato dall'ex capoufficio (ora al beneficio della pensione) con uno scritto pubblico datato 5 febbraio 2019, si è tenuto un incontro confidenziale tra lo stesso capoufficio e una delegazione del comitato dell'Associazione del Forum cantonale dei giovani composta da due giovani (le accusatrici private 1 e 2 nel procedimento penale) e, forse, da un terzo ragazzo, esterni all'amministrazione. Scopo dell'incontro è stato quello di manifestare alcuni problemi legati alla collaborazione con l'ex funzionario. Le giovani hanno chiesto che l'ex funzionario, già non più persona di riferimento per il Forum, non lo fosse neanche per le questioni d'ordine amministrativo.

Le affermazioni delle due vittime riportate nell'estratto della sentenza di primo grado non sono del tutto convergenti. L'accusatrice privata 1 sostiene di avere riportato in modo esplicito a all'ex capoufficio di aver avuto dei rapporti sessuali con l'ex funzionario. L'accusatrice privata 2 e l'ex capoufficio affermano invece che nell'incontro del 24 febbraio 2005 si fosse parlato di comportamenti inappropriati (avances) dell'ex funzionario senza

però accennare in nessun modo a rapporti sessuali con loro, con altre rappresentanti del Forum cantonale dei giovani o con altre giovani. Si tratta di due versioni che su questo punto non coincidono e che non permettono di sostenere che l'ex capoufficio e, più in generale, l'Amministrazione cantonale fossero a conoscenza di fatti che sarebbero dovuti essere oggetto di provvedimenti di altra natura quali, per esempio l'apertura di un procedimento disciplinare o la segnalazione al Ministero pubblico.

Gli appunti sull'incontro del 24 febbraio 2005 redatti dall'ex capoufficio sembrerebbero confermare che all'incontro le due vittime avessero segnalato che l'ex funzionario, approfittando del suo ruolo, tentasse di sedurre le giovani partecipanti al forum, loro comprese. Nel documento non figurano invece indicazioni riguardanti rapporti sessuali tra l'ex funzionario e giovani del forum cantonale. Il riassunto della discussione riportato nel documento coincide sostanzialmente con le affermazioni rilasciate dall'accusatrice privata 2.

Quanto esposto dal Giudice Villa oralmente a commento della sentenza di primo grado non corrisponde a quanto riportato nell'estratto della sentenza del medesimo giudice e negli stralci dei verbali in essa riportati. Già da questi atti non è possibile affermare che l'Amministrazione cantonale fosse a conoscenza di molestie o rapporti sessuali intercorsi tra l'ex funzionario e rappresentanti del Forum cantonale dei giovani o altre giovani.

Alla medesima conclusione, almeno stando a quanto riportato dai media (attendiamo di poter vedere la sentenza), è poi giunta la Corte d'appello e revisione penale, che ha confermato le conclusioni dell'accertamento governativo nella sentenza di secondo grado.

7. Il Consiglio di Stato, o i suoi membri, erano a suo tempo stati messi al corrente di tale segnalazione o del rapporto? Se sì, cosa è stato fatto?

No.

8. Sono state effettuate altre segnalazioni in merito a comportamenti dell'ex responsabile dell'Ufficio giovani?

9. Se sì, quando, a chi e quale seguito è stato dato a tali segnalazioni?

Ricordiamo che l'ex funzionario non è mai stato il responsabile dell'ufficio giovani.

Un indizio di una possibile molestia da parte dell'ex funzionario è emerso nel mese di marzo 2007. Il 29 marzo 2007 una stagista (accusatrice privata 3) aveva segnalato all'attuale capo dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), di avere subito dei palpeggiamenti da parte dell'ex funzionario in occasione della visione di un film per la Commissione cinema. Poiché, nonostante dei dubbi sull'episodio, non si potevano escludere molestie sessuali, l'attuale capoufficio ha dapprima informato l'allora capostaff e delegato LAV e, d'intesa con quest'ultimo, ha poi segnalato l'episodio all'Unità di intervento regionale (UIR). Una psicologa dell'UIR ha quindi incontrato la giovane per un sostegno e per definire gli eventuali passi da intraprendere. Dal profilo amministrativo l'attuale capoufficio ha sollevato immediatamente l'ex funzionario dalla responsabilità della gestione dello stage della giovane. Tra i due in ufficio non vi sono più stati contatti. Si rileva che questo episodio dubbio è stato segnalato dall'attuale capoufficio alla procuratrice pubblica e che fino a quel momento esso non era noto alla magistratura.

Dopo l'intervento dell'UIR l'attuale capoufficio non ha ricevuto ulteriori informazioni. Gli è solo stato riferito in termini generali che l'interessata non aveva presentato una querela al Ministero pubblico, senza però essere messo a conoscenza dei motivi di tale rinuncia. La sentenza di primo grado chiarisce comunque che i fatti del marzo 2007 non erano di

rilevanza penale. Da questi dati, sostenuti anche dalla sentenza, emerge che l'attuale capufficio non disponesse di elementi per poter adottare degli ulteriori provvedimenti nei confronti dell'ex funzionario.